



**Cass. Civ., Sez. II, Ord., 06 marzo 2024, n. 5993; Pres. Carrato, Rel. Cons. Criscuolo
Sull'annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore**

In tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del *de cuius*, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugnò il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo.

Successioni – Annullamento del testamento – Testamento – Capacità del testatore;

Rif. Leg. Art. 591 c.c. ss.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. A.A. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Larino C.C. + Altri Omessi, D.D., +Altri Omessi,

E.E. deducendo di essere erede di F.F., unitamente ai fratelli + Altri Omessi e D.D., giusto testamento olografo del 4 agosto 2000 (così indicata nell'anno); chiedeva la condanna dei convenuti al rilascio dei beni ereditari di cui erano nel possesso per effetto di un precedente testamento del luglio del 2000, di cui l'attrice contestava l'autenticità, essendo stato in ogni caso revocato.

Alla domanda attorea aderivano i convenuti D.D. e +Altri Omessi, mentre il C.C.Do e la + Altri Omessi negavano l'autenticità della scheda invocata dall'attrice, chiedendo in via riconvenzionale di pronunciare l'annullamento del testamento invocato dalla controparte, in quanto redatto allorché il *de cuius* era incapace di intendere e di volere; in via subordinata chiedevano accertare l'avvenuto acquisto per usucapione del bene ubicato in T. alla via G. e del garage annesso. Si costituiva anche E.E. che si associava alle difese dei convenuti, istando in via subordinata per la declaratoria di apertura della successione *ab intestato*. Il Tribunale di Larino, con la sentenza n. 226 del 24 ottobre 2013 rigettava la domanda dell'attrice e, in accoglimento di quella riconvenzionale, annullava il testamento del 4 agosto 2001 (così individuata la data di redazione) per incapacità naturale del testatore.

Avverso tale sentenza proponeva appello A.A., cui resistevano i coniugi C.C.Do + Altri Omessi, proponendo a loro volta appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale.

D.D. si costituiva tardivamente chiedendo la riforma della sentenza di primo grado. Si costituiva anche E.E., ma solo nel procedimento di inibitoria.

+ Altri Omessi eccepivano il loro difetto di legittimazione, per avere rinunciato all'eredità.

La Corte d'Appello di Campobasso, con la sentenza n. 237 del 28 giugno 2017, rigettava l'appello principale, con assorbimento di quello incidentale degli appellati C.C. - + Altri Omessi. Dopo avere reputato tardivo, e quindi inammissibile, l'appello incidentale proposto da D.D., e dopo aver ritenuto tardivamente prodotta la prova della rinuncia all'eredità da parte delle convenute + Altri Omessi, la sentenza osservava che si era formato il giudicato interno in ordine alla certa riferibilità al *de cuius* di entrambe le schede testamentarie. Passando all'esame dell'appello principale, la sentenza riteneva condivisibile la valutazione del Tribunale che era pervenuto all'annullamento del testamento invocato dall'attrice sul presupposto che lo stesso fosse stato redatto dal testatore allorché era incapace di intendere e di volere. Non poteva sostenersi che l'incapacità fosse solo parziale, in quanto, una volta ribadito che la data alla quale risaliva era quella dell'agosto del 2001 (e non 2000), il raffronto tra tale scheda e quella del luglio del 2000 denotava un considerevole peggioramento delle condizioni psico- fisiche del testatore, il che confermava che si trattava di atto compiuto a distanza di oltre un anno dal primo testamento.

La correzione apposta sulla scheda non era, poi, indicativa di una residua capacità di intendere del *de cuius*, la quale non poteva reputarsi che fosse stata documentata con le foto versate in atti.

Tanto meno era significativa la circostanza che nel maggio del 2001 il *de cuius* avesse rilasciato una delega a favore dei convenuti per la riscossione della pensione, essendo necessario indagare quale fosse la capacità al momento della redazione del testamento impugnato.

Dalle indagini peritali doveva piuttosto ricavarsi che il *de cuius* avesse visto esclusa la propria capacità di intendere e di volere, indagini confortate al riguardo anche dalla certificazione medica versata in atti.

Per l'effetto l'appello principale andava rigettato.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso A.A. sulla base di sei motivi, illustrati da memoria.

C.C. e +Altri Omessi hanno resistito con controricorso.

B.B. + Altri Omessi, quali eredi di G.G. nonché di E.E., originaria parte convenuta, hanno a loro volta resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

2. Preliminarmente rileva la Corte che il ricorso, sebbene relativo all'impugnazione di una sentenza avente ad oggetto l'annullamento di un testamento, non risulta essere stato notificato nei confronti di tutti i soggetti che hanno preso parte al precedente giudizio di merito, non evincendosi la prova della notifica nei confronti di tutte le parti intimiate.

È bensì vero che nella specie si versa in un caso di litisconsorzio necessario, anche nel grado di impugnazione, per cui sarebbe indispensabile l'impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti, con la conseguenza che dovrebbe disporsi, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, a cui il ricorso non è stato in precedenza notificato.

Senonché, occorre ribadire che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, comma 2, Cost. dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 cod. proc. civ., da sostanziali garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111, comma 2, Cost.) dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (v. Cass. 15 maggio 2020, n. 8980; Cass. 21 maggio 2018, n. 12515; Cass. 10 maggio 2018, n. 11287; Cass. 17 giugno 2013 n. 15106; Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2008, n. 26373; Cass. 7 luglio 2009, n. 15895; Cass. 19 agosto 2009, n. 18410; Cass. 23 dicembre 2009, n. 27129).

In applicazione di detto principio, essendo il presente ricorso (per le ragioni che andranno ad esporsi nel prosieguo) *prima facie* infondato, appare superflua la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.

Tali considerazioni consentono anche di disattendere l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti B.B. + Altri Omessi, quali eredi di E.E., sul presupposto che il ricorso non sarebbe stato notificato anche a +Altri Omessi e che la notifica nei loro confronti sarebbe stata effettuata solo in data 9 - 10 - 11 febbraio 2021, ben

oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza. Infatti, quanto all'omessa notifica ad uno dei litisconsorti valga il riferimento a quanto sopra esposto.

Quanto, invece, alla tardiva notifica del ricorso, si evidenzia che vertendosi in materia di litisconsorzio necessario, al fine di assicurare la tempestività dell'impugnazione è sufficiente che la notifica sia stata effettuata nel termine nei confronti di almeno uno dei litisconsorti, in applicazione del principio per cui la notifica dell'impugnazione relativa a cause inscindibili - sia nell'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale che processuale - eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti nei termini di legge, introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, ancorché l'atto di impugnazione sia stato a queste tardivamente notificato; in tal caso, infatti, l'atto tardivo riveste la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. e l'iniziativa della parte, sopravvenuta prima ancora dell'ordine del giudice, assolve alla medesima funzione (cfr., da ultimo, Cass. n. 19379/2021).

Ciò esclude anche che possa invocarsi la formazione di un giudicato parziale relativamente alla posizione di coloro cui il ricorso non sia stato notificato immediatamente, come invece sostenuto nella memoria.

3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 591 co. 2, n. 3, c.c. e del principio di diritto espresso da Cass. n. 9081/2010 e Cass. n. 27351/2014. La Corte d'Appello è giunta a confermare l'annullamento del testamento sul presupposto che fosse sufficiente che la capacità di intendere del testatore alla data dell'atto fosse esclusa o grandemente scemata (come riferito dalla CTU espletata in primo grado), ritenendo quindi equivalente la riduzione, ancorché grave, della capacità alla sua esclusione.

Con specifico riferimento alla deduzione del vizio di incapacità del testatore ex art. 591 c.c., l'elaborazione di questa Corte - anche nei precedenti richiamati con la censura in esame - ha, nel corso degli anni, precisato che, in tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del *de cuius*, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (Cass. n. 3934/2018).

In senso conforme, e sempre nella giurisprudenza più recente, si sottolinea come sia stato ribadito che, nel caso di infermità tipica, permanente ed abituale, l'incapacità del testatore si presume e l'onere della prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi ne afferma la validità; qualora, invece, detta infermità sia intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità e di incapacità, non sussiste tale presunzione e, quindi, la prova dell'incapacità deve essere data da chi impugna il testamento (Cass. n. 25053/2018). È stato, poi, puntualizzato che il giudice del

merito può trarre la prova dalle sue condizioni mentali, anteriori o posteriori, sulla base di una presunzione; posto che la relativa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, una volta dimostrata una condizione di permanente e stabile demenza nel periodo immediatamente susseguente alla redazione del testamento, spetta a chi afferma la validità del testamento la prova della sua compilazione in un momento di lucido intervallo (Cass. n. 26873/2019; Cass. n. 27351/2014; Cass. n. 9508/2005).

Va, poi, ricordato che la giurisprudenza di questa Corte, sia pure nella vigenza della vecchia e meno rigorosa formulazione dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., aveva affermato che l'apprezzamento del giudice del merito circa l'incapacità d'intendere e di volere, prevista dall'art 591, n. 3, cod. civ., al fine di dedurre l'incapacità di disporre per testamento, costituisce indagine di fatto e valutazione di merito, non censurabile in sede di legittimità, se fondata su congrua motivazione, immune da vizi logici ed errori di diritto (Cass. n. 162/1981; Cass. n. 1851/1980; Cass. n. 3205/1971).

Peraltro, ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno della capacità di intendere e di volere del *de cuius* al momento della redazione del testamento, il giudice del merito non può ignorare il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza delle relative disposizioni, nonché ai sentimenti e ai fini che risultano averle ispirate. Nell'ambito di tale valutazione, il dato clinico, comunque necessario, costituisce uno degli elementi su cui il giudice deve basare la propria decisione, non potendosi mai prescindere dalla considerazione della specifica condotta dell'individuo e della logicità della motivazione dell'atto testamentario (Cass. n. 8690/2019; Cass. n. 230/2011; Cass. n. 5620/1995).

Posti tali principi, ai quali il Collegio intende assicurare continuità, le censure mosse dalla ricorrente si palesano del tutto prive di fondamento.

La Corte d'Appello, in particolare alla pag. 7 della sentenza impugnata, nel richiamare i principi invocati dalla stessa difesa della parte ricorrente, ha ritenuto che sulla base delle risultanze di prova e tenuto conto delle valutazioni espresse sia dal perito grafico che da quello medico, la scheda impugnata era da collocare cronologicamente nel mese di agosto del 2001 e che a quella data F.F. "non disponeva della piena capacità di intendere e di volere e, quindi, di testare".

È questa la valutazione, resa come visto in termini di assoluta incapacità di autodeterminazione del testatore, che la Corte d'Appello ha inteso confermare, previa rivalutazione del complessivo materiale probatorio, in quanto reputata essere immune dalle critiche mosse dall'appellante.

Al fine di corroborare la propria conclusione ha richiamato il contenuto intrinseco della scheda, soprattutto ove messa a confronto con il precedente testamento del quale erano beneficiari i coniugi C.C.Do + Altri Omessi; ha richiamato il decorso della patologia della quale risultava affetto il *de cuius*, osservando che, proprio alla luce della serietà della prognosi compiuta nei primi mesi del 2002, nell'agosto del 2001 si fosse già manifestato un grave decadimento cognitivo suscettibile di rientrare nella previsione di cui all'art. 591 c.c. È pur vero che a pag. 12 la sentenza della Corte molisana richiama la conclusione del CTU, che aveva riferito di una capacità di intendere e di volere "esclusa o grandemente

scemata", ma emerge con rassicurante certezza che la sentenza abbia, in ogni caso, riscontrato una effettiva esclusione della capacità di autodeterminazione, come confermato dalla analitica disamina delle varie emergenze, tutte convergenti per la ricorrenza di una disfunzione tale da determinare l'annullamento del testamento per difetto della capacità naturale.

4. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2729, comma primo, cod. civ., come interpretato in sede di legittimità, per avere la sentenza ravvisato l'incapacità del testatore in via presuntiva, sebbene gli elementi dei quali si è avvalsa non avessero i caratteri della gravità, precisione e concordanza.

Si sostiene che la Corte d'Appello ha valorizzato la differenza di modalità di redazione tra il testamento del 2000 e quello invece favorevole alla ricorrente, il notevole scadimento grafomotorio presente nella seconda scheda ed il contenuto non consoni di quest'ultimo rispetto ai rapporti che effettivamente il testatore intratteneva con i C.C.Do + Altri Omessi e con il fratello E.E.

Si aggiunge che, tuttavia, manca il carattere della gravità, avendo il CTU rilevato alcune anomalie e stentatezze anche nella scheda più risalente nel tempo. Difetta il carattere della precisione e della concordanza, in quanto l'esclusione di alcuni chiamati nella successiva scheda non è indice univoco di mancanza di capacità. Anche tale motivo deve essere disatteso.

La denuncia di violazione o di falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ. si può prospettare (come già sostenuto da Cass. n. 17457 del 2007, successivamente da Cass. n. 17535 del 2008 e, di recente, da Cass. n. 19485 del 2017) sotto i seguenti aspetti:

aa) il giudice di merito (ma è caso scolastico) contraddice il disposto dell'art. 2729 cod. civ., primo comma, affermando (e, quindi, facendone poi concreta applicazione) che un ragionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni (*rectius*: fatti), che non siano gravi, precise e concordanti: questo è un errore di diretta violazione della norma;

bb) il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, così sussumendo sotto la norma dell'art. 2729 cod. civ. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione, giacché dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisione e concordanza.

Con riferimento a tale secondo profilo, si rileva che, com'è noto, la gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche *lex artis*), che esprime nient'altro - almeno secondo l'opinione preferibile - che la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B (non è condivisibile, invece, l'idea che vorrebbe sotteso alla "gravità" che l'inferenza presuntiva sia "certa"). La precisione esprime l'idea che l'inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello della

probabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti. La concordanza esprime - ad avviso degli orientamenti maggioritari e certamente preferibili - un requisito del ragionamento presuntivo (cioè di una applicazione "non falsa" dell'art. 2729 cod. civ.), che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori considerati, volendo esprimere l'idea che, intanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi.

Ebbene, quando il giudice di merito sussume erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concreti accertati che non sono, invece, rispondenti a quei caratteri, si deve senz'altro ritenere che il suo ragionamento sia censurabile alla stregua dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e compete, dunque, alla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta. Essa può, pertanto, essere investita - ai sensi del citato art. 360, n. 3, cod. proc. civ. - dell'errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave una presunzione (cioè un'inferenza) che non lo sia o sotto un profilo logico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi. La stessa cosa dicasi per il controllo della precisione e per quello della concordanza.

In base alle considerazioni svolte la deduzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ., suppone allora un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito - assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato - risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza. Occorre, dunque, una preliminare attività di individuazione del ragionamento asseritamente irrispettoso di uno o di tutti tali paradigmi compiuto dal giudice di merito e, quindi, è su di esso che la critica di c.d. falsa applicazione si deve innestare ed essa postula la necessità di evidenziare in modo chiaro che quel ragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno o sotto tutti quei paradigmi.

Di contro la critica al ragionamento presuntivo svolto da giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando invece si concreta o in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché va ritenuto che il giudice di merito sia partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell'applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729, primo comma, cod. civ. (e ciò tanto se questa prospettazione sia fondata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se sorretta, altresì, da altre circostanze fattuali). In questi casi la

critica si risolve, in realtà, in un diverso apprezzamento della ricostruzione della *quaestio facti*, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa *quaestio* e, quindi, ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. (falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ.), ma su un piano tendente a sollecitare un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della medesima *quaestio facti*, piano che - come le Sezioni Unite (con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno avuto modo di precisare - nella vigenza del nuovo n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito abbia omissso l'esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta *quaestio* ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nella mancata valutazione di una risultanza istruttoria.

Ebbene, sulla base di questa impostazione ricostruttiva, si deve ritenere che l'illustrazione del motivo in discorso non prospetta, in effetti, la falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ. nei termini su indicati, ma si risolve talora solo nella prospettazione di pretese inferenze probabilistiche diverse sulla base della evocazione di emergenze istruttorie e talora nella prospettazione di una diversa ricostruzione delle *quaestiones facti* ripercorse in relazione agli oggetti delle varie circostanze di volta in volta valorizzate.

Inoltre, la critica omette di considerare che il ragionamento presuntivo, che pur risulta idoneo a supportare la prova del difetto di capacità, non si limita al solo contenuto intrinseco della scheda (pur sempre necessario ai fini dell'indagine doverosa da parte del giudice chiamato a pronunciarsi ex art. 591 c.c.), ma si estende ad una verifica delle condizioni di salute in cui versava il *de cuius*, quali documentate da certificazione sanitaria attestante, secondo il logico e coerente iter argomentativo del giudice di merito, che la progressione della patologia da cui era effetto F.F. rendeva altamente verosimile che nel mese di agosto del 2001 il decadimento si fosse già manifestato con connotazioni tali da elidere la sua capacità di autodeterminazione, conclusione questa che trovava il conforto (dando quindi contezza della sussistenza del requisito della precisione, gravità e concordanza degli elementi indiziari) nel contenuto intrinseco della scheda impugnata.

In questo senso l'aver soffermato la censura sulla sola scheda equivale ad una lettura atomistica di uno dei vari elementi indiziari valorizzati dal giudice, senza tenere conto invece della necessità che il quadro presuntivo debba essere apprezzato nel suo insieme ed in maniera sinergica, ben potendo anche singoli elementi di per sé suscettibili di lettura equivoca, nel contesto con altri, invece supportare una corretta ed incensurabile applicazione del più volte citato art. 2729 cod. civ.

Ne segue che il motivo non presenta le caratteristiche della denuncia di un vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ. e nemmeno, pur riconvertito alla stregua di Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013, quelle di un motivo proposto ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. (che sarebbe, peraltro, nella specie inammissibile per la configurazione di un'ipotesi di cd. doppia conforme decisoria).

5. Le ragioni sopra esposte danno, quindi, anche contezza dell'infondatezza del terzo motivo di ricorso con il quale si denuncia la violazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ., sempre in ordine all'accertamento in via presuntiva della incapacità di intendere e di

volere.

Si sostiene che nell'atto di appello si era sottolineata la non risolutività ai fini presuntivi del richiamo alle modalità di scrittura della seconda scheda testamentaria; si era ricordato come appena nel maggio del 2001 il *de cuius* aveva rilasciato una delega a favore del C.C. per la riscossione della pensione, fatto sintomatico di una capacità di autodeterminazione; si era esclusa la rilevanza della certificazione medica del febbraio del 2002, in quanto si trattava di un certificato, per un verso, non proveniente da un medico specialista, e per altro verso, di un certificato privo di ufficialità.

Il motivo, che reitera l'errore metodologico di approcciare la critica alla valutazione della prova indiziaria secondo un criterio atomistico, si risolve, in maniera ancor più evidente rispetto al precedente mezzo di gravame, nella sollecitazione ad una diversa valutazione del fatto, sul presupposto che alcuni degli elementi addotti debbano ricevere una diversa valutazione ovvero debbano assurgere ad un grado di persuasività superiore rispetto ai diversi elementi invece utilizzati in chiave presuntiva da parte del giudice di merito.

Trattasi, perciò, di censura che esula dal novero di quelle ammissibili in sede di legittimità, in quanto mostra di anelare surrettiziamente ad una diversa ricostruzione del fatto, in contrasto con quella logica e coerente operata dal giudice di appello, cui l'ordinamento assegna tale compito in esclusiva.

6. Il quarto motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per omessa motivazione in violazione del principio espresso da Cass. n. 12703/2015.

Assume la ricorrente di avere mosso una serie di critiche analitiche all'operato del CTU, dott. .. ma che le stesse sono state del tutto ignorate dalla sentenza gravata, la quale ha aderito acriticamente alla soluzione dell'ausiliario d'ufficio.

Il motivo è inammissibile, in quanto, oltre a riproporre il vizio di insufficiente motivazione, quale oggetto della vecchia formulazione dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non più applicabile *ratione temporis* (a seguito della sostituzione intervenuta per effetto dell'art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla legge n. 134/2012), non si confronta con il passaggio argomentativo emergente dalla sentenza impugnata con il quale, invece, è stato specificamente esaminato il contenuto della certificazione sanitaria di cui si era avvalso il CTU, reputandola invece idonea a supportare la valutazione peritale. La censura si risolve anche in questo caso in una contestazione dell'apprezzamento delle prove per come operato dal giudice di merito, risultando per l'effetto evidentemente inammissibile anche alla luce del fatto che nella fattispecie risulta anche inammissibile la denuncia del vizio di cui al n. 5 dell'art. 360, comma 1, c.p.c., in ragione dell'applicabilità dell'ultimo comma dell'art. 348 - ter c.p.c.

7. Il quinto motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per omessa motivazione in violazione del principio espresso da Cass. n. 12703/2015, quanto alle contestazioni mosse con l'appello alla perizia grafologica, che la sentenza impugnata ha del tutto omesso di prendere in esame e di confutare. Le considerazioni espresse in occasione della disamina del motivo che precede comportano l'inammissibilità anche del quinto motivo, che presenta la medesima struttura ed articolazione di quello che lo precede, sebbene in relazione alle critiche mosse alla perizia grafica, ma senza che risulti superata la

considerazione della sua evidente finalità di proporre censure di merito, come tali non suscettibili di deduzione in questa sede.

8. Il sesto motivo di ricorso denuncia, invece, la nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ex art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.

Si adduce che la sentenza impugnata avrebbe, da un lato, sostenuto che la valutazione del secondo testamento, rispetto alla scheda del luglio del 2000, con l'indagine del considerevole scadimento delle condizioni psico - fisiche del testatore non poteva che indurre a collocarlo cronologicamente nel mese di agosto del 2001, non potendo ipotizzarsi (a reputare la data riferita all'anno 2000), che in soli quattro giorni vi potesse essere un così repentino peggioramento.

Si aggiunge che la medesima sentenza, però, allorché affronta la circostanza del rilascio della procura alla riscossione della pensione a favore dei C.C. (risalente al maggio del 2001) nega la decisività della prossimità alla data del secondo testamento.

In tal modo - si sostiene - la sentenza di appello sarebbe incorsa in contraddizione escludendo in un caso la rilevanza del peggioramento delle condizioni psicofisiche in soli quattro giorni, ed affermando nell'altro che la prova della capacità non potesse desumersi dal fatto che la capacità fosse invece posseduta in un precedente momento sebbene prossimo. Anche tale motivo deve essere disatteso.

Reputa il Collegio che la sentenza impugnata, anche in relazione agli aspetti segnalati nel motivo, risulti ampiamente satisfattiva del principio del cd. minimo costituzionale della motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014) e che non ricorra alcuna delle anomalie motivazionali tali da determinare la nullità della motivazione ai sensi dell'art. 132, co. 2, n. 4, cod. proc. civ. Le critiche della ricorrente, inoltre, non appaiono in grado di evidenziare alcuna intrinseca contraddizione nel ragionamento del giudice di appello.

La decisione gravata, al fine di collocare nel tempo la scheda di cui è beneficiaria la ricorrente, ha optato per l'anno 2001 sottolineando come l'evidente difformità tra la scheda recante la data del mese di luglio del 2000 fosse sintomatica di un peggioramento delle condizioni di salute mentale del testatore che non poteva diventare conclamato e tale da comportare propriamente una incapacità di intendere e di volere in appena quattro giorni, dovendosi piuttosto tenere conto di un decorso della patologia che richiedeva un ben più ampio periodo di tempo.

Nell'esaminare poi la questione della possibilità di riferire l'incapacità del testatore al mese di agosto del 2001, la Corte d'Appello ha disatteso la rilevanza in chiave probatoria della procura rilasciata nel maggio dello stesso anno al C.C., ritenendo che la circostanza non fosse decisiva. In primo luogo, in ragione del fatto che tra i due atti non intercorreva un lasso temporale assolutamente esiguo, come quello di appena quattro giorni, ma di oltre due mesi. Ma soprattutto, laddove ha valutato le condizioni di salute del testatore, nella stessa pag. 10 ha rimarcato come la certificazione sanitaria dei primi mesi del 2002 evidenziava un decorso della patologia tale da poter affermare con certezza che nell'agosto del 2001 fosse esclusa la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla prevedibile progressione della patologia ed alla possibilità di peggioramenti improvvisi.

Manca, quindi, una insanabile contraddittorietà nel ragionamento seguito dal giudice nel dare rilievo al decorso del tempo, attese le evidenti diversità in termini di intervallo temporale da considerare in funzione della valutazione dell'andamento peggiorativo della patologia.

In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente rigettato.

9. Le spese seguono la soccombenza nei confronti di ciascun gruppo di controricorrenti e si liquidano come da dispositivo, tenuto separatamente conto delle distinte attività difensive svolte (risultando che solo la difesa dei controricorrenti B.B. + Altri Omessi ha depositato memoria ex art. 380 - bis. 1. cod. proc. civ.) e del valore della causa.

Nulla a provvedere quanto alle parti rimaste intime.

10. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 - quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida, per C.C. + Altri Omessi, in complessivi Euro 6.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge, e per B.B., + Altri Omessi in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 27 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 6 Marzo 2024.